

ATTO N. 816/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore Presidente Daniele Nicchi

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

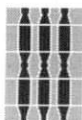
SUL

Disegno di legge

“Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi”

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 31 maggio 2021

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 3 giugno 2021

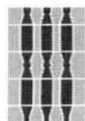


COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 31 maggio 2021 ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno, l'**Atto n. 816** (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi") ed ha espresso all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta riformulato.

Ha deciso, inoltre di incaricare di riferire all'Assemblea legislativa, il Presidente Daniele Nicchi autorizzando lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento Interno.

Si richiede infine altresì l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta consiliare.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi", depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 17 marzo 2021 e assegnato, in data 18 marzo 2021, per competenza alla I Commissione consiliare permanente in sede redigente e per competenza alla III Commissione consiliare permanente in sede consultiva (ATTO N. 816);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno;

ATTESO che sull'atto in parola sono state svolte dalla I e III Commissione consiliare permanente due audizioni congiunte in data 12 aprile 2021 e 17 maggio 2021;

VISTO il parere espresso dalla III Commissione consiliare permanente;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno dal Presidente Daniele Nicchi (ATTO N. 816/BIS);

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ed in particolare l'articolo 9-bis;

VISTA la proposta di emendamento presentata ed approvata in Commissione;

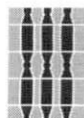
VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

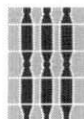
con votazione articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

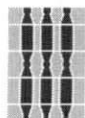
- di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi" composta da n. 7 articoli nel testo che segue:



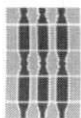
TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Sperimentazioni gestionali di servizi innovativi) 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) autorizza programmi di sperimentazione proposti dalle Aziende sanitarie regionali, anche associate tra loro, che prevedono forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.	Art. 1 (Sperimentazioni gestionali di servizi innovativi) 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) autorizza programmi di sperimentazione proposti dalle Aziende sanitarie regionali, anche associate tra loro, che prevedono forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
Art. 2 (Programmi di sperimentazione gestionale) 1. I programmi di cui all'articolo 1 sono finalizzati all'adozione di nuovi modelli gestionali volti all'erogazione di prestazioni sanitarie di eccellenza improntate ad elementi di economicità ed efficienza, e devono garantire: a) la rispondenza delle sperimentazioni proposte alle finalità istituzionali della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale; b) la coerenza con le linee e gli indirizzi della programmazione e pianificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari regionali; c) il miglioramento della qualità dell'assistenza conseguente. 2. I programmi di sperimentazione, corredati dai progetti di cui all'art. 3, sono adottati dalla Giunta regionale.	Art. 2 (Programmi di sperimentazione gestionale) 1. idem a) idem b) idem c) idem 2. I programmi di sperimentazione, corredati dai progetti di cui all'articolo 3, sono adottati dalla Giunta regionale.
Art. 3 (Progettazione) 1. I progetti attuativi evidenziano, con adeguata motivazione, le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità	Art. 3 (Progettazione) 1. I progetti attuativi evidenziano, con adeguata motivazione, le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità



dell'assistenza, di coerenza con le previsioni del piano sanitario regionale e danno conto, altresì, degli elementi di garanzia, con particolare riferimento ai criteri stabiliti dall'articolo 9 bis comma 2 del d.lgs. 502/1992 e devono, ai fini della loro ammissibilità, contenere: a) l'indicazione dell'oggetto e delle principali caratteristiche funzionali, prestazionali, tecnico-organizzative e di fattibilità economico-finanziaria; b) la qualificazione soggettiva del privato, anche con riferimento all'insussistenza di cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione e di cause di incompatibilità; c) la descrizione delle forme e delle modalità di collaborazione tra gli enti del Servizio sanitario regionale e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con riferimento alla regolazione contrattuale dei relativi rapporti; d) la definizione delle competenze e delle funzioni e dei rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale; e) l'indicazione degli elementi essenziali di garanzia finanziaria, qualitativo-prestazionale e contrattuale; f) la durata della sperimentazione e l'indicazione dei casi e delle modalità di cessazione, anche anticipata, del rapporto di sperimentazione.	dell'assistenza, di coerenza con le previsioni del piano sanitario regionale e danno conto, altresì, degli elementi di garanzia, con particolare riferimento ai criteri stabiliti dall'articolo 9-bis, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e devono, ai fini della loro ammissibilità, contenere: a) idem b) idem c) idem d) idem e) idem f) idem
Art. 4 (Attivazione)	Art. 4 (Attivazione)
1. L'attivazione della sperimentazione garantisce il perseguimento dei fini istituzionali delle Aziende sanitarie coinvolte ed avviene a seguito di una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato, ai sensi della normativa vigente.	1. idem
Art. 5 (Controlli)	Art. 5 (Controlli)
1. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità del controllo sull'andamento delle sperimentazioni sia nella fase istitutiva che nella gestione operativa.	1. idem



Art. 6 (Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale dell'Istituto Prosperius Tiberino S.p.A.)	Art. 6 (Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale dell'Istituto Prosperius Tiberino S.p.A.)
1. La Regione, con la presente legge, al fine di garantire la continuità del servizio sanitario e di consentire il mantenimento e lo sviluppo di un servizio specialistico di eccellenza nel campo della riabilitazione, autorizza l'Azienda USL Umbria n. 1 ad adeguare la propria quota di partecipazione azionaria nella società Istituto Prosperius Tiberino S.p.A., nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 bis del d.lgs. 502/1992, sino all'individuazione di nuove forme di gestione in conformità alle normative vigenti e, comunque, non oltre ventiquattro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.	1. La Regione, con la presente legge, al fine di garantire la continuità del servizio sanitario e di consentire il mantenimento e lo sviluppo di un servizio specialistico di eccellenza nel campo della riabilitazione, autorizza l'Azienda USL Umbria n. 1 ad adeguare la propria quota di partecipazione azionaria nella società Istituto Prosperius Tiberino S.p.A., nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis del d.lgs. 502/1992, sino all'individuazione di nuove forme di gestione in conformità alle normative vigenti e, comunque, non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 (Entrata in vigore)	Art. 7 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.	1. idem



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3010
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: daniele.nicchi@alumbria.it

Gruppo assembleare

Lega Umbria

Il Consigliere Daniele Nicchi

Perugia, 26 maggio 2021

Prot 3490

Al Presidente
Della I Commissione
SEDE

Oggetto: Proposta di emendamento all'Atto n. 816 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (Deliberazione n. 193 del 17/03/2021): "Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi"

All'articolo 6 dell'Atto n. 816 le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi".

Relazione

La proposta di emendamento è volta a ridurre il termine previsto dall'articolo 6 del disegno di legge, relativo alla sperimentazione gestionale dell'Istituto Prosperius Tiberino S.p.A., da ventiquattro a dodici mesi.

La proposta di emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere Regionale

Dott. Daniele Nicchi
(firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

APPROVATO